

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

**recante approvazione dei programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi,
presentati dal Regno Unito**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/528/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo statuto di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che il Regno Unito, con lettere datate rispettivamente 26 maggio e 31 luglio 1992, ha presentato due programmi relativi alla bonamiosi e alla marteiliosi per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord;

considerando che questi programmi definiscono le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie;

considerando che, dopo un esame, questi programmi si sono rivelati conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della detta direttiva, l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle zone o aziende interessate dai programmi è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8 della detta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per la Gran Bretagna, presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 2

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per l'Irlanda del Nord, presentato dal Regno Unito, è approvato.

Articolo 3

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 entro il 1° gennaio 1993.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.